



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
61^a Seduta
Lunedì 22 aprile 2013

Deliberazione n. 301 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica ed integrazione dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 35, recante: "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Presidente: Alessandro Nicolò
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 28, assenti 22

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 23, contrari 5 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 301 del 22 aprile 2013

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 59 TER
DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1996, N. 35, RECANTE:
"DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2013.

Reggio Calabria, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
(Alessandro Nicolò)



RELAZIONE

La proposta di legge n. 446/9^A recante: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 59 ter della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32, recante: "Disciplina per l'assegnazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", con l'introduzione all'articolo 59 ter del comma 8 si pone l'obiettivo di contribuire, attraverso la vendita dei beni di edilizia residenziale pubblica, al risanamento dello stato economico-finanziario dei Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché di quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del d.lgs 267/2000.

Tale modifica normativa consentirebbe, ai Comuni in dichiarato dissesto finanziario, nonché ai Comuni che ne facciano richiesta e che abbiano aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art. 243 bis del TUEL, la possibilità di destinare, in via prioritaria, i proventi derivanti dalla vendita dei beni ricompresi nei "piani di vendita" previsti dal comma 4 art. 1 della legge 560/93.

Infatti, con tali modifiche normative si garantirebbe l'attuabilità di un importante sistema di finanziamento del deficit economico-finanziario, già in una fase prodromica al dissesto; e, tanto, assolutamente in linea e coerenza rispetto a quella che è la volontà del Legislatore nazionale per come emerge dal combinato disposto degli articoli inseriti nel TUEL.

In relazione alla competenza del Legislatore regionale a normare sulla materia, appare opportuno richiamare, in questa sede, quanto affermato dal Giudice costituzionale nella Sentenza n. 94/2007.

Infatti, in quella sede la Corte ha affermato che: "la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti dalla legislazione regionale", rientra nella competenza esclusiva delle Regioni essendo materia di competenza residuale esclusiva ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Carta Costituzionale.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 aprile 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica articolo 59 ter l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:

"7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7."

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.